

Città metropolitana di Torino

D.P.G.R. 5.3.2001 N. 4/R. Concessione preferenziale di piccola derivazione d'acqua da n. 7 pozzi nei Comuni di Moncalieri e Carignano ad uso irriguo e abbeveraggio bestiame, chiesta dall'Azienda Agricola Bauducco F.lli S.S.

SERVIZIO RISORSE IDRICHE

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Risorse Idriche n. 674-26001 del 21.9.2016: "Il Dirigente (... omissis ...) DETERMINA 1) nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R all'Azienda Agricola Bauducco F.lli S.S. - C.F. / P.Iva: 00571350016 con sede legale in Carignano (TO) – Fraz. Gorra n. 32 (codice utenza TO14286), la concessione preferenziale di derivazione d'acqua sotterranea dalla falda superficiale ad uso irriguo e allevamento bestiame, assimilati all'uso Agricolo di cui al D.P.G.R. 6.12.2004 n. 15/R e s.m.i., da n. 7 pozzi nei Comuni di Moncalieri e Carignano per le quantità definite nel disciplinare di concessione; (... omissis ...) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (... omissis ...)"

-Disciplinare di concessione: "(... omissis ...) ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI. Il titolare della derivazione terrà sollevata e indenne la Città Metropolitana di Torino da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure.

Il concessionario é tenuto, entro sessanta giorni a decorrere dalla data di notifica del provvedimento di concessione preferenziale e di consegna delle targhe, ad applicare a propria cura e spese le stesse riportanti i codici identificativi univoci delle opere di captazione approvate con il presente disciplinare; dette targhe dovranno venire applicate alla corrispondente struttura esterna dell'opera stessa in modo inamovibile, visibile e riconoscibile. Il concessionario é responsabile del mantenimento in buono stato di conservazione delle targhe, che devono risultare sempre chiaramente leggibili, ed in caso di danneggiamento, smarrimento o sottrazione é tenuto a richiederne, a propria cura e spese, la sostituzione alla Autorità competente.

L'Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (...omissis...).